

STATUTO
"CONDIVIDERE E' VIVERE Odv"

ART.1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – di seguito anche CTS) e ss.mm.ii., l'organizzazione di volontariato denominata **"CONDIVIDERE E' VIVERE ODV "**, con sede a Bonemerse (Cr) di seguito "OdV" oppure "Associazione".

L'eventuale variazione della sede nell'ambito del Comune è disposta con apposita delibera del Organo di Amministrazione e comporta la successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di OdV che ne costituisce particolare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro.

E' apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale, di cui alla lettera u) dell'art. 5 del CTS, consistenti nella beneficenza, nel sostegno a distanza, nella cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o nell'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o nelle attività di interesse generale.

L'Associazione si propone principalmente di contribuire - direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituzioni, pubblici o privati - a sostenere, dal punto di vista alimentare, i soggetti bisognosi in stato di difficoltà, al fine di permettere loro di poter beneficiare di una dieta alimentare completa ed equilibrata, anche attraverso la creazione di una filiera di soggetti appartenenti al settore della zootecnia in grado di approvvigionare una rete selezionata di enti benevoli e caritatevoli locali, che si occupano del soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti indigenti.

Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) promuovere tra i partner e tra gli altri soggetti delle filiere locali, il reperimento degli animali da macello;
- b) organizzare e sostenere il costo della macellazione e del sezionamento dei capi di allevamento;
- c) organizzare e sostenere il costo della conservazione del prodotto alimentare;
- d) organizzare la devoluzione del prodotto alimentare agli enti di solidarietà che si occuperanno della distribuzione ai più bisognosi;
- e) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purchè coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

In ogni caso, l'Associazione potrà porre in essere tutti gli atti necessari al perseguimento delle proprie finalità ed attività quali, a titolo esemplificativo:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutarî, tra cui, senza esclusione di altre, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili e la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, Istituzioni di ogni genere e Enti del Terzo settore (riconosciuti o non riconosciuti);
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- prestare sostegno ad enti pubblici o privati che condividano le medesime finalità di sostentamento delle medesime fragilità delle quali si occupa l'Associazione

ART.3 PATRIMONIO DELL'ENTE E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'OdV è costituito da ogni eventuale ricavo, rendita, provento, donazione, entrata comunque denominata ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'OdV può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni, lasciti testamentari e liberalità, sia in denaro che in natura
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017;
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017, in sede di costituzione l'Associazione è stata dotata di un fondo di euro 15.000,00, versato in denaro.

Se il patrimonio minimo risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare, la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 22 del CTS.

Ottenuto il riconoscimento come persona giuridica, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'OdV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dal Organo di Amministrazione che ne determina l'ammontare.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, capitale o riserve comunque denominate durante la vita dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'art. 10 del CTS, alle condizioni e nei limiti di legge, l'OdV potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis del Codice Civile mediante delibera del Organo di Amministrazione.

ART. 4 RACCOLTA DI FONDI

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017, l' OdV, potrà svolgere raccolta di fondi, intendendo con essa il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Potrà realizzare l'attività di raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del CTS e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

ART.5 ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'OdV deve redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS, che viene predisposto dal Organo di Amministrazione, nel rispetto della modulistica definita ai sensi dell'art. 3 dello stesso art. 13 del CTS.

Ai fini dell'approvazione, l'Assemblea ordinaria viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nei casi previsti dalla legge, l'OdV dovrà redigere il bilancio sociale di cui all'art. 14 del CTS.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di legge.

ART. 6 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture contabili e di bilancio prescritti dagli articoli 13 e 14 del CTS e al registro dei volontari, in cui sono iscritti i volontari che svolgono la loro attività nell'Associazione in modo non occasionale, tenuto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del CTS, l'OdV deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Organo di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi.

La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Organo di Amministrazione.

ART. 7 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E LAVORO NELL'ODV

L'OdV svolge la propria attività di interesse generale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'OdV può quindi avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività e, in questo caso, è tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'OdV soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione dell'OdV, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori dell'OdV hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 117/2017, l'OdV da conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 dello stesso decreto.

ART.8 GLI ASSOCIATI

L'accesso all'OdV come associato è aperto a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'OdV le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Quali enti giuridici, possono essere ammessi esclusivamente:

- a) altre organizzazioni di volontariato
- b) altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Gli Associati sono classificati come segue:

1. soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costitutiva, deliberando la costituzione dell'OdV;
2. soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'OdV, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
3. soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Organo di Amministrazione, a fronte del costante impegno profuso

all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Ciascun associato ha diritto di voto in assemblea, che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

ART.9 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Gli associati contribuiscono all'organizzazione e gestione dell'Associazione nel perseguimento dei fini istituzionali con partecipazione attiva e personale di qualunque tipologia essa sia, e comunque con la sottoscrizione delle quote di associazione, qualora il Organo di Amministrazione stabilisca di accedere a tale forma.

La qualità di associato si acquista per invito del Organo di Amministrazione accettato dall'interessato o per sua domanda accolta dal Organo di Amministrazione. Pertanto, chi intende aderire all'Associazione, salvo che non sia espressamente invitato a farne parte per delibera del Organo di Amministrazione ed accetti tale invito, deve rivolgere espressa domanda al Organo di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto ed i regolamenti.

Il Organo di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale diniego deve essere motivato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso volontario o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all' Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto immediato.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Organo di Amministrazione, in presenza di gravi motivi.

Si intendono per gravi motivi:

- * il compimento di atti contrari agli scopi dell'associazione
- * il mancato pagamento dell'eventuale quota associativa entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta
- * il reiterato mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente Statuto o da eventuali regolamenti interni;
- * in particolare, la mancata partecipazione a tre assemblee ordinarie consecutive è considerato grave motivo che giustifica l'esclusione.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui al presente statuto; in tal caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

Sulle domande di ammissione o esclusione di un associato si pronuncia il Organo di Amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'Associazione.

ART. 10 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 6 del presente Statuto.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'articolo 12, del presente Statuto.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Organo di Amministrazione.

ART. 11 ORGANI DELL'ODV

Sono Organi dell'OdV:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) l'Organo di Controllo, quando nominato ai sensi di legge (al verificarsi delle condizioni previste dal CTS) o comunque per volontà dell'Assemblea;
- 5) l'Organo di Revisione, quando nominato ai sensi di legge (al verificarsi delle condizioni previste dal CTS) o comunque per volontà dell'Assemblea.

L'elezione degli Organi dell'OdV non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del C.C., è ricoperta a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate, in ragione dell'incarico ricoperto.

ART. 12 ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano e deliberante dell'OdV ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa.

Ciascun associato ha diritto di voto in assemblea, che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, la delega non può essere rilasciata ad un membro del Organo di Amministrazione .

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati finché l'associazione avrà un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati nel caso in cui l'associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo.

Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante comunicazione scritta diretta, a ciascun associato, dell'avviso di convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La spedizione può avvenire con raccomandata, con posta elettronica o comunque con qualsiasi mezzo che garantisca la prova della ricezione.

E' facoltà dell'Organo di Amministrazione valutare se affiggere la convocazione all'albo della sede sociale.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e tutti i membri degli organi sociali

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Organo di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Organo di Amministrazione da almeno un decimo degli associati;
- c) dal Presidente ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi l'opportunità.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle convocazioni, delle deleghe ed in genere del diritto di intervento dell'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto dal Segretario e conservato a cura dell'organo di Amministrazione. Il libro è custodito presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea può riunirsi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, sempre che siano rispettate le seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Sono competenze inderogabili dell'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione delle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, occorre:

- in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati e la relativa delibera sarà assunta con il voto favorevole di tanti associati che rappresentano almeno la maggioranza degli associati
- in seconda convocazione, la presenza di tanti associati che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) degli associati e la relativa delibera sarà assunta con il voto favorevole di tanti associati che rappresentano sempre 1/3 (un terzo) degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Vengono altresì attribuite all'Assemblea le seguenti competenze:

- a) elezione e revoca del Presidente dell'Associazione, che svolge anche la funzione di Presidente del Organo di Amministrazione;
- b) elezione e revoca dei componenti dell'organo di controllo, quando nominato ai sensi di legge (al verificarsi delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore) o volontariamente;
- c) Propone all'Assemblea l'esclusione dei soci e decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione
- d) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Organo di Amministrazione o da altro organo sociale, e su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i membri dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 2) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente (se nominato), in assenza o impedimento di entrambi, nell'ordine, da un altro membro del Organo di Amministrazione eletto fra i presenti o da un altro associato prescelto dall'Assemblea

L'Assemblea generale è convocata per la prima volta dai soci fondatori.

ART.13 L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati tra i propri associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni; non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero di membri che può variare da un **minimo di 5** ad un **massimo di 7**, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, di cui almeno due amministratori devono essere nominati fra i soci fondatori

I membri del Organo di Amministrazione rimangono in carica per quattro esercizi, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Cessano alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Organo di Amministrazione viene convocato su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno un membro del Consiglio.

Ogni membro del Consiglio dovrà essere invitato alle riunioni con almeno tre giorni di preavviso o nelle 24 ore precedenti in caso di urgente necessità in ogni caso mediante qualsiasi strumento che dia prova certa della ricezione. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, luogo, data, orario della seduta e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Organo di Amministrazione (e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato).

Le riunioni del Organo di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, in quanto compatibili.

Il Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente (ove nominato) e, in assenza di entrambi, da altro Consigliere individuato dalla maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Organo di Amministrazione sono validamente costituite quanto è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

I verbali di ogni adunanza del Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni e conservato a cura dell'organo di Amministrazione Il libro è custodito presso la sede dell'Associazione.

Il Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) amministrare il Patrimonio dell'OdV e gestire le entrate ordinarie e straordinarie, nonché la loro ripartizione;
- 3) nominare tra i suoi membri, il Presidente dell'Associazione, se già non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere soggetti estranei al Organo di Amministrazione;
- 4) predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) predisporre l'eventuale preventivo annuale e programma pluriennale di attività e l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 6) decidere sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- 7) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 8) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 9) determinare l'eventuale quota associativa annuale, definendone l'ammontare;
- 10) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- 11) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- 12) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- 13) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- 14) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- 15) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.
- 16) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'OdV.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui comma 2 del presente articolo.
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 6 del presente Statuto.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti decadano dall'incarico, l'Organo di amministrazione medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti nell'ultima elezione, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione in essere al momento della sua nomina e nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Organo di Amministrazione può nominare altri associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica o provvede alla nuova nomina in sostituzione. In ogni caso, il/i sostituto/i resta/no in carica fino allo scadere dell'Organo di Amministrazione in carica.

Ove decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

ART.14 IL PRESIDENTE

Al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente, è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i componenti dell'organo di Amministrazione; in mancanza, provvede l'Organo di Amministrazione nominandolo tra i suoi membri.

Il Presidente dura in carica per quattro esercizi e cessa alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, insieme a tutto l'Organo Amministrativo.

Il Presidente è rieleggibile.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'Organo di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'OdV, ed in particolare ha il compito di:

- 1) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'OdV sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- 2) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, proporre le materie da trattare nelle sedute dell'Organo di Amministrazione, con facoltà di delega delle proprie funzioni ai membri dell'Organo di Amministrazione per specifiche materie e per compiti determinati;
- 3) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione;

4) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione;

5) raccogliere le quote associative, oblazioni e lasciti dagli associati, da benefattori singoli e da enti vari, anche mediante inviti diramati dagli associati.

La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Assemblea (oppure Organo di Amministrazione);

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.15 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o su base volontaria.

Nel caso di nomina di un organo di controllo collegiale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, funzionanti secondo le norme previste per il Collegio Sindacale per le S.p.a.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'Organo di Controllo rimane in carica quattro esercizi e cessa alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica; è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato dallo stesso Organo di Controllo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

L'Organo di controllo:

- 1) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- 2) vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. Infatti, nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- 4) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore;
- 5) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- 6) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 ORGANO DI REVISIONE

Nei casi in cui l'Organo di Revisione sia obbligatorio ai sensi del Codice del Terzo Settore, o qualora venga istituito su base volontaria, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. La revisione legale può essere attribuita anche all'Organo di Controllo, che in tal caso deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione rimane in carica quattro esercizi e cessa alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica; è rieleggibile.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato dallo stesso Organo di Revisione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, chi compone l'Organo di Revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 17 RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'OdV rispondono, oltre all'OdV stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'OdV, qualora la stessa non sia in possesso di personalità giuridica.

Qualora l'OdV sia in possesso di personalità giuridica, essa risponde delle obbligazioni solo e esclusivamente con il proprio patrimonio.

I Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Cremona su istanza della parte più diligente.

ART.19 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'OdV è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

ART.19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino a che non sarà istituito il RUNTS, il riconoscimento dell'Associazione, l'iscrizione del registro delle Persone Giuridiche dell'Associazione nonché l'autorizzazione delle modifiche è l'iscrizione delle stesse saranno disciplinate dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

F.TO FERRARONI ETTORE CARLO

F.TO FERRARONI ENRICO

F.TO FERRARONI ETTORE GIOVANNI

F.TO SUSANNA POLI

F.TO LOSI STEFANO

F.TO ROBERTO PELLEGRINI

F.TO BRAGHIERI GIUSEPPE

F.TO SEGALINI ROBERTO

F.TO MARCO SANTI

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)